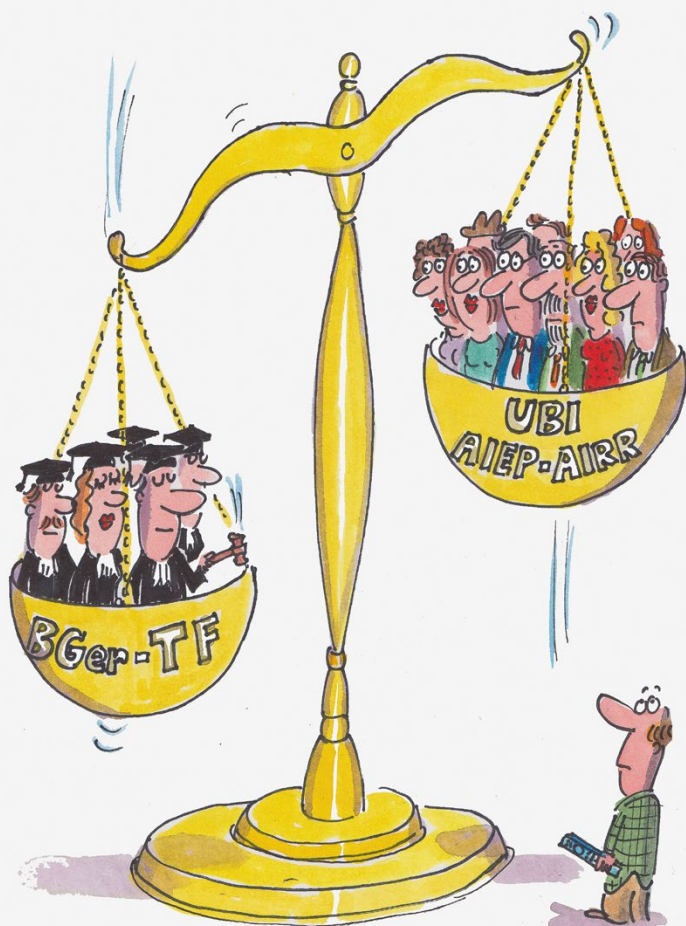




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2013 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2013 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Critica da Berna, Critica da Losanna

Nel 2013, l'AIRR ha fatto scalpore: delle donne discutevano su Twitter e Facebook. I media appoggiavano casi importanti. Dei parlamentari esigevano le dimissioni del presidente. L'elogio fiancheggiava la critica. L'AIRR non è infallibile. Le sue decisioni devono essere assolutamente contestate, discusse, commentate, e non solamente dalle parti alla procedura. È importante quando si discute pubblicamente sulle esigenze imposte alla radio e la televisione e se i limiti giornalistici sono stati sorpassati. Ciò è tanto più necessario quando certi motivi di ricorso, come la copertura mediatica sulla protezione degli animali o sullo Stato di Israele, suscitano la discussione e pongono la questione di sapere se la radio e la televisione tralasciano certi temi o li presentano in maniera unilaterale. Questi temi dovrebbero ugualmente essere presentati nell'ufficio della direzione o della redazione dei media elettronici.

La critica proveniente dal Parlamento e dal Tribunale federale a Losanna meritano una riconoscenza particolare. L'AIRR è molto sensibile alle critiche dei giudici di Losanna. La critica da Berna non l'occupa nella stessa maniera. L'AIRR è subordinata al Tribunale federale per quel che concerne il diritto di procedura e le sue decisioni possono essere contestate presso questa autorità giudiziaria. Il Tribunale federale deve dunque esaminare le decisioni dell'AIRR; cinque volte è stato il caso nel 2013. In tre casi, il Tribunale federale ha dato ragione all'AIRR, in due casi gli ha dato torto. I membri dell'AIRR prendono naturalmente conoscenza delle decisioni del Tribunale federale accogliendole più o meno favorevolmente, a seconda che le sue decisioni sono confermate o corrette. In futuro, dovranno così prendere in considerazione il fatto che il Tribunale federale considera meno rigorosamente le esigenze per le trasmissioni di discussioni che per quelle d'informazione (trasmissione "Arena" della SRF per un reddito di base incondizionato) e che la SSR, grazie alla libertà di espressione di cui gioisce, deve mandare in onda degli spot pubblicitari nei quali le emittenti sono attaccate (negata diffusione di uno spot pubblicitario di un'associazione contro le fabbriche di animali). Con la critica da Losanna, l'AIRR deve talvolta adattarsi.

La critica da Berna, al contrario, non si fonda su di alcuna base istituzionale. Certo, il Parlamento definisce il campo delle attività dell'AIRR in base alla Legge federale sulla radiotelevisione, il Consiglio federale elegge i membri dell'AIRR e sorveglia la gestione della sua attività, mentre il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è responsabile a livello amministrati-

vo dell'AIRR. Tuttavia, quest'ultima è indipendente dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale e dall'amministrazione; nel suo ambito di competenza, nessuno a Berna può imporgli istruzioni o direttive, ragione per il quale l'interpellanza parlamentare è stata, certo, comprensibile a livello politico, ma inutile a livello del suo contenuto. In effetti, è di competenza del Tribunale federale constatare che un membro dell'AIRR, a causa della sua parzialità, non si ricusa o decide di farlo senza ragioni apparenti. L'AIRR si compone di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio. Essi esercitano la professione di avvocati, giornalisti, formatore nel settore dei media, professori, incaricato cantonale della protezione dei dati, giudici. Nell'ambito delle loro professioni, essi si pronunciano su temi diversi e esprimono opinioni che possono toccare più tardi dei temi affrontati nelle trasmissioni e fare così l'oggetto di ricorsi. A causa delle loro professioni, i membri dell'AIRR non sono tenuti al silenzio su tutti i temi. Solo nel caso in cui un membro è supposto parziale che l'AIRR decide se costui deve recusarsi oppure no.

Per l'AIRR è importante intrattenere dei contatti con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), con scientifici e giornalisti - che giudicano in maniera critica la giurisprudenza dell'AIRR -, con gli organi di mediazione, così pure con le emittenti di radio e televisione. Nel 2013, durante un viaggio in Svizzera centrale, l'AIRR ha avuto modo di intrattenersi con i responsabili della "Radio Central" a Brunnen e della "Tele 1" a Lucerna. Questi incontri sono stati preziosi, motivo per il quali gli ospiti devono essere vivamente ringraziati. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti i membri dell'AIRR, alla segreteria e agli organi di mediazione. Un ringraziamento particolare va alla Signora Mariangela Wallimann-Bornatico e alla Signora Alice Reichmuth Pfammatter, dottore in diritto, che hanno lasciato l'AIRR. La Signora Alice Reichmuth ha contribuito in ampia misura grazie alla sua esperienza in materia di procedura giudiziaria, al suo senso della giustizia e del liberalismo, mentre la Signora Mariangela Wallimann ha contribuito ad ottenere preziose informazioni grazie alle sue relazioni in politica e nell'amministrazione. Le ringrazieremo entrambe.

Roger Blum, Presidente dell'AIRR

Indice

1	Basi legali	5
1.1	In generale	5
1.2	Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione	5
2	Interventi parlamentari	6
3	Composizione dell'Autorità di ricorso	7
4	Gestione dell'attività	8
5	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	9
5.1	Premessa	9
5.2	Scambio AIRR - organi di mediazione	9
6	Procedura di ricorso	10
6.1	Andamento dei casi	10
6.2	Trasmissioni contestate	11
6.3	Ricorsi accolti	11
6.4	Questioni giuridiche	12
7	Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso	14
7.1	Decisione b. 662 del 22 febbraio 2013 concernente TeleBärn, trasmissione «News», servizio incentrato su un'azienda	14
7.2	Decisione b. 668 del 3 maggio 2013 concernente Radio DRS 3, servizio sulla finale dell'Eurovision Song Contest	15
7.3	Decisione b. 660 del 3 maggio 2013 concernente Telebasel, trasmissione «Report» del 18 aprile 2012, «Inquisizione contro i musulmani – Perché le multe per il rifiuto di partecipazione alle lezioni in piscina sono contrarie agli intenti per l'integrazione»	16
8	Giurisprudenza del Tribunale federale	18
8.1	Sentenza 2C_1246/2012 del 12 aprile 2013	18
8.2	Sentenza 2C_402/2013 del 20 agosto 2013	18
8.3	Sentenza 2C_182/2013 del 25 settembre 2013	19
8.4	Sentenza 2C_321/2013 dell'11 ottobre 2013	20
8.5	Sentenza 2C_1032/2012 del 16 novembre 2013	21
9	Ambito internazionale	22
10	http://www.airr.admin.ch	23
	Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria	24
	Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984 - 2013	25

1 Basi legali

1.1 In generale

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). Per l'AIRR è rilevante anche il pertinente diritto internazionale come ad esempio la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, normativa del Consiglio d'Europa (RS 0.784.405).

1.2 Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione

Il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (FF 2013 4237). Al centro della revisione parziale vi è il sistema dei canoni radiotelevisivi che dovrà essere sostituito da un nuovo canone radiotelevisivo generale indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione. Il progetto di revisione contempla però anche ambiti che rientrano nella sfera di competenza dell'AIRR, in particolare la vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e le disposizioni sanzionatorie. L'ulteriore offerta editoriale della SSR comprende ambiti che completano i tradizionali programmi radiotelevisivi e che sono anch'essi finanziati con il canone radiotelevisivo. Attualmente si tratta delle offerte on line della SSR, del Teletext, dell'offerta estera (swissinfo) e di informazioni associate ai programmi. La vigilanza su questa ulteriore offerta editoriale della SSR verrà trasferita dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) all'AIRR che è un'autorità indipendente. Il progetto del Consiglio federale prevede inoltre l'abolizione della competenza dell'AIRR d'irrogare sanzioni amministrative. L'AIRR stessa ha fatto riferimento al carattere non indispensabile di questa possibilità di imporre sanzioni, rimasta sinora a livello teorico, nel quadro della procedura legislativa. Queste competenze, introdotte con l'ultima revisione del 2006, sono inoltre problematiche alla luce delle garanzie procedurali dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Nel messaggio, il Consiglio federale ha sottolineato che l'AIRR dispone di adeguati strumenti in caso di gravi infrazioni all'articolo 89 LRTV. Questi aspetti della revisione totale della LRTV riguardanti l'AIRR non sono stati oggetto di contestazioni durante i dibattiti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

2 Interventi parlamentari

Il gruppo dell'Unione democratica di Centro (UDC) ha depositato il 17 aprile 2013 l'interpellanza 13.3317 «Destituire l'insostenibile presidente dell'AIRR». Stando all'interpellanza, in relazione a un servizio della trasmissione «Rundschau», diffusa da Fernsehen SRF il 27 marzo 2013, il presidente dell'AIRR ha rilasciato via Twitter «una dichiarazione sprezzante e preconcetta» sul professor Christoph Mörgeli. Nella sua risposta del 14 giugno 2013, il Consiglio federale ha specificato che l'AIRR, nel suo ambito di competenza, non è vincolata ad alcuna direttiva dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Non spetta alle autorità politiche valutare le posizioni preconcette che devono essere trattate nel quadro del procedimento giudiziario previsto. Per impedire conflitti d'interesse nella valutazione dei ricorsi da parte dell'AIRR sono previste regole di ricazione. Il loro rispetto può essere verificato dal Tribunale federale. Il Consiglio federale rispetta l'indipendenza dell'AIRR come pure la separazione dei poteri e si astiene, di principio, dal giudicare il comportamento del presidente dell'AIRR e dall'esprimersi in merito a domande di ricusa. Inoltre, per l'eventuale destituzione di un membro dell'AIRR non esistono esplicite basi legali. L'interpellanza è stata evasa il 27 settembre 2013 dal Consiglio nazionale. Il gruppo UDC si è dichiarato non soddisfatto della risposta. Contro il citato servizio di «Rundschau» è stato interposto ricorso. A causa del suo tweet, il presidente dell'AIRR si è ricusato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Inoltre, ha dichiarato pubblicamente che non formulerebbe più il messaggio in questo modo.

3 Composizione dell'Autorità di ricorso

Durante la prima seduta dell'anno in esame l'AIRR ha nominato nuova vicepresidente Carine Egger Scholl, già da diversi anni membro dell'Autorità. È subentrata a Regula Bähler, che alla fine del 2012 aveva lasciato l'AIRR essendo giunta al termine del suo mandato.

Mariangela Wallimann-Bornatico ha presentato le dimissioni dall'AIRR per fine settembre, non potendo più conciliare, per ragioni di tempo, la sua attività presso l'AIRR con la funzione di presidente della Caritas Svizzera. Il Consiglio federale ha nominato come successore Vincent Augustin che esercita la professione di avvocato a Coira. Con la nomina di Vincent Augustin, che dal 2004 al 2012 ha presieduto la Lia Rumantscha, è preservata la rappresentanza della Svizzera romancia.

Al termine dell'anno in esame, Alice Reichmuth Pfammatter ha lasciato l'AIRR essendo giunta al termine del suo mandato. Il Consiglio federale ha designato quale nuovo membro, con effetto al 1° gennaio 2014, Catherine Müller, avvocato di Olten, che dispone di una vasta esperienza nel settore dei media e del diritto dei media. Inoltre, il Consiglio federale ha già proceduto alla nomina suppletiva di Heiner Käppeli il cui mandato scade alla fine del 2014. All'inizio del 2015 subentrerà Reto Schlatter, direttore della Scuola svizzera di giornalismo (MAZ).

Ad Alice Reichmuth Pfammatter e Mariangela Wallimann-Bornatico va tutta la gratitudine per gli anni di brillante attività al servizio dell'AIRR (cfr. Composizione dell'Autorità di ricorso all. I).

4 Gestione dell'attività

Sul piano amministrativo l'AIRR è aggregata alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Insieme ad altre autorità indipendenti, dall'inizio del 2012, fa parte delle Autorità di regolazione delle infrastrutture (RegInfra). In base all'accordo atto a garantire il sostegno amministrativo e logistico all'AIRR da parte della Segreteria generale del DATEC, la Segreteria generale del Dipartimento fornisce prestazioni centrali in settori quali contabilità, servizio del personale, infrastruttura e traduzioni.

Dal mese di giugno, presso la segreteria dell'AIRR è operativo, per i documenti importanti a un caso, il sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER). Esso permette una gestione documentale sistematica e costante, tra cui anche l'archiviazione digitale di documenti rilevanti presso l'Archivio federale. Per le procedure di ricorso, che costituiscono l'attività principale vera e propria dell'AIRR, sussistono però tuttora dossier cartacei.

5 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

5.1 Premessa

All'AIRR competono la designazione e la sorveglianza degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive ad essa anteposti ad eccezione di quelli della Società svizzera di radiotelevisione SSR (art. 91 LRTV). Ognuna delle regioni linguistiche principali dispone di un proprio organo di mediazione. Questi organi di mediazione aggregati amministrativamente all'AIRR sono tenuti a redigere ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione dell'Autorità di ricorso.

5.2 Scambio AIRR - organi di mediazione

L'incontro annuale tra i membri degli organi di mediazione e quelli dell'AIRR si è tenuto il 5 dicembre. Lo scambio di informazioni concernenti le rispettive attività di vigilanza ha avuto un ruolo fondamentale. È emerso in modo evidente il diverso carico di lavoro degli organi di mediazione che ha inciso anche sul tipo di disbrigo dei reclami. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'articolo 93 LRTV riconosce agli organi di mediazione diverse possibilità. I problemi sono invece legati alla diversa prassi degli organi di mediazione in riferimento all'adempimento del requisito della forma scritta del reclamo ai sensi dell'articolo 92 capoverso 2 LRTV. L'AIRR ritiene che le e-mail soddisfino questa condizione soltanto se corredate di firma digitale. All'incontro si è deciso che l'AIRR e l'UFCOM, cui incombe la sorveglianza degli organi di mediazione della SSR, si adopereranno per una soluzione unitaria e conforme alla legislazione per tutti gli organi di mediazione di emittenti radiotelevisive. Peter Studer, esperto di diritto dei media, ha parlato durante questo incontro della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'AIRR in relazione all'articolo 4 LRTV e al negato accesso al programma.

6 Procedura di ricorso

6.1 Andamento dei casi

Nel 2013 sono stati interposti 18 nuovi ricorsi, contro i 20 dell'anno precedente. Nove di essi erano ricorsi popolari ai sensi dell'articolo 94 capoversi 2 e 3 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2012: 10). Ci sono inoltre stati nove ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV. In questi casi, la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate (2012: 10).

Agli organi di mediazione, che nell'iter procedurale sono anteposti all'AIRR, sono pervenuti nel 2013 complessivamente 237 reclami (2012: 203). Il 7,6 % dei casi è stato impugnato innanzi all'AIRR (2012: 9,9 %). Questo numero sottolinea l'importante funzione che svolgono gli organi di mediazione nell'ambito della procedura di sorveglianza in materia di diritto dei programmi, grazie alla quale l'AIRR è sollevata da un'ingente mole di lavoro.

Nel 2013, l'AIRR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, 18 ricorsi (2012: 20), 15 dei quali mediante una procedura con esame del merito (2012:16). Nel caso di due ricorsi non è potuta entrare nel merito (2012: 3). Un ricorso è stato ritirato.

Nell'anno in esame l'AIRR si è riunita sei volte, una volta per una seduta di due giorni. Tutti i ricorsi con esame del merito si sono svolti con deliberazione pubblica. Unica eccezione un ricorso in cui sussisteva un interesse privato degno di protezione ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 LRTV. La tradizionale seduta di due giorni si è tenuta il 24 e il 25 ottobre nella Svizzera centrale. A Svitto l'AIRR ha svolto deliberazioni pubbliche e a Lucerna si è tenuta la conferenza stampa annuale. In entrambi i Cantoni i rappresentanti dell'AIRR si sono recati in visita alle emittenti radiotelevisive locali, presso le quali vi è stato uno scambio di informazioni con i responsabili.

Alcune delegazioni dell'AIRR hanno incontrato nell'anno in esame diverse autorità e istituzioni. Oggetto del colloquio con i rappresentanti dell'Ufficio federale delle comunicazioni sono stati in particolare la revisione totale della LRTV e alcune questioni relative alle competenze. Durante l'incontro con i rappresentanti del Consiglio svizzero della stampa e della Commissione svizzera per la lealtà, come pure durante quello con il Segretario generale del DATEC, in primo piano vi è stato lo scambio di informazioni. I membri dell'AIRR hanno inoltre rappresentato l'Autorità

nel corso di importanti manifestazioni, tra cui il Congresso svizzero sui media a Interlaken oppure i Radiodays a Zurigo.

6.2 Trasmissioni contestate

Dei 18 ricorsi pervenuti, 13 avevano come oggetto trasmissioni televisive e quattro trasmissioni radiofoniche. Un ricorso riguardava sia trasmissioni radiofoniche che televisive dello stesso canale. 14 ricorsi si riferivano a trasmissioni in lingua tedesca e quattro a trasmissioni in lingua francese.

I ricorsi riguardavano esclusivamente trasmissioni di programmi della SSR. Nello specifico, sono state oggetto di ricorso trasmissioni di Fernsehen SRF (10), Radio SRF (4), Télévision RTS (2), Radio RTS (1), Radio e Télévision RTS (1). La trasmissione maggiormente contestata è stata «Rundschau» di Fernsehen SRF, contro cui sono stati presentati quattro ricorsi.

I nuovi ricorsi pervenuti riguardavano trasmissioni redazionali con contenuto informativo, eccezion fatta per uno concernente uno spot pubblicitario. Più volte sono state contestate trasmissioni critiche nei confronti del Prof. Christoph Mörgeli in merito al suo ruolo di assistenza nel contesto di tesi di dottorato scritte sotto la sua supervisione. Il servizio sul conflitto in Medio Oriente, ritenuto unilaterale a scapito di Israele, è stato oggetto di due ricorsi. Contro trasmissioni a esclusivo carattere d'intrattenimento non è stato invece interposto alcun ricorso. L'unico ricorso per negato accesso al programma riguardava uno spot pubblicitario non mandato in onda per via del contenuto erotico di un articolo pubblicizzato.

6.3 Ricorsi accolti

In due procedure di ricorso concluse nel 2013, l'AIRR ha accertato una violazione del diritto (2012: 4). Ha ritenuto che un servizio sui problemi finanziari di un'azienda, diffuso da Telebärn nell'ambito di «News», abbia violato il principio dell'oggettività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LRTV (cfr. punto 7.1). Successivamente l'emittente ha dovuto adottare misure adeguate conformemente all'articolo 89 capoverso 1 LRTV per porre rimedio alla violazione ed evitare il ripetersi della stessa e ne ha dato comunicazione all'AIRR. Le misure adottate dall'emittente, in particolare l'informazione e la formazione continua interne come pure la rimozione del servizio dall'archivio elettronico, sono state sufficienti a chiudere la procedura.

Anche in relazione a una puntata della trasmissione di discussione «Arena» di Fernsehen SRF dedicata all'iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incon-

dizionato», l'AIRR ha ravvisato una violazione del principio dell'oggettività. Il Tribunale federale ha tuttavia accolto il successivo ricorso della SSR, annullando la decisione dell'AIRR (cfr. punto 8.4).

6.4 Questioni giuridiche

Dopo che negli anni precedenti sono stati verificati numerosi aspetti di diritto procedurale e istituzionale, nell'anno in esame l'attenzione si è concentrata sul diritto materiale. In tutti i ricorsi le persone ricorrenti hanno perlopiù fatto valere una violazione del principio dell'oggettività di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV. In questi casi, l'AIRR deve esaminare se, in base alle informazioni fornite, il pubblico si sia potuto formare liberamente una propria opinione sul tema o sui temi di una trasmissione. Secondo una nuova decisione del Tribunale federale ciò riguarda anche un importante sotto-tema (cfr. punto 8.1).

Praticamente in ogni servizio redazionale si possono rilevare carenze. Esse costituiscono una violazione del principio dell'oggettività però solo se compromettono in modo marcato l'impressione generale e pertanto la formazione dell'opinione del pubblico. Errori in punti secondari e omissioni redazionali non sono invece rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi. L'errore nell'indicazione della capitale di Israele, ad esempio, non ha compromesso la formazione dell'opinione dei radioascoltatori nel caso di un servizio radiofonico su un evento commemorativo per Jizchak Rabin a Tel Aviv.

I requisiti relativi al principio dell'oggettività dipendono in ampia misura dalla trasmissione e dalle conoscenze preliminari del pubblico. Il Tribunale federale ha sottolineato in una sua decisione che i requisiti relativi a una trasmissione speciale su un determinato tema, avente contenuto puramente redazionale, sono maggiori rispetto a una trasmissione di discussione (cfr. punto 8.4). Nella trattazione di temi conosciuti la redazione può presumere che il pubblico abbia certe conoscenze preliminari che, a seconda della trasmissione, possono però essere diverse. Ad esempio, nel caso di due trasmissioni di Radio SRF 2 Kultur su Karl Marx, l'AIRR ha presupposto determinate conoscenze del pubblico. Ciò riguarda nello specifico il fatto che i governi comunisti aventi carattere totalitario si sono riferiti a Karl Marx o che vi si riferiscono tuttora.

Più volte, nelle sue decisioni, l'AIRR ha sottolineato che l'autonomia dei programmi (art. 6 cpv. 2 LRTV) garantisce alle emittenti radiotelevisive la libertà di scegliere il tema e l'angolazione da cui affrontarlo. Un tema può essere trattato in modo completo o puntuale, con l'approccio del giornalismo d'inchiesta o con un taglio

neutrale, con spirito critico o riportando soltanto i fatti. Nell'ottica del principio dell'oggettività dell'articolo 4 capoverso 2 LRTV è importante che il tema e la prospettiva siano trasparenti per il pubblico.

Nel quadro di una procedura concernente uno spot pubblicitario non andato in onda, il Tribunale federale si è pronunciato di principio sulla questione del negato accesso al programma, contrario al diritto, in riferimento alla parte pubblicitaria dei programmi della SSR (cfr. punto 8.5).

7 Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso

Nella seguente panoramica della giurisprudenza è presentata una sintesi di alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame. I testi integrali delle decisioni pubblicate nel 2013 possono essere consultati in forma anonimizzata sul sito internet dell'AIRR (www.airr.admin.ch).

7.1 Decisione b. 662 del 22 febbraio 2013 concernente

TeleBärn, trasmissione «News»

servizio incentrato su un'azienda

In fatto: Nell'ambito della trasmissione «News », l'emittente televisiva regionale concessionaria TeleBärn ha mandato in onda un servizio su un'azienda del Seeland bernese con presunte gravi difficoltà finanziarie. Numerosi cameraman liberi professionisti non avrebbero percepito il salario da diversi mesi. La redazione riferisce di aver tentato più volte, invano, di intervistare un rappresentante dell'azienda. Nel servizio, della durata di circa due minuti e mezzo, sono mostrate anche immagini della sede dell'azienda. Dal commento traspare che molti elementi rimandano a un fallimento dell'azienda. Un funzionario dell'ufficio di esecuzione si esprime, infine, sulle ripercussioni di un fallimento per i liberi professionisti. Il responsabile tecnico nonché da molti anni membro del consiglio di amministrazione della società ha interposto ricorso contro il servizio. In particolare, ha fatto valere che numerose informazioni erano false.

Considerandi: Al momento della messa in onda del servizio vi erano certamente elementi che segnalavano la presenza di certi problemi finanziari nell'azienda in questione. La dichiarazione che lascia intendere un fallimento va però ben oltre. Rappresenta una grave accusa di portata esistenziale per l'impresa e le persone interessate. Per questo si impone particolare diligenza nell'accertamento dei fatti in questione.

La tesi del fallimento sostenuta dalla redazione di «News» poggia in primo luogo su tre fatture non saldate emesse dal cameraman mostrato nel servizio, sulle porte chiuse della sede dell'azienda, sulle dichiarazioni dei vicini, sull'impossibilità di raggiungere i responsabili, nonché sul mancato aggiornamento del sito Internet. La redazione non menziona documenti e fatti giuridicamente rilevanti che potrebbero rimandare a un imminente fallimento dell'impresa, quali ad esempio estratti del Registro delle esecuzioni oppure riscontri scritti di una procedura fallimentare in corso.

In base alle informazioni fornite nel servizio e alla mancanza di conoscenze preliminari, per il pubblico era chiara e plausibile la conclusione secondo cui l'impresa si trovasse sull'orlo del fallimento. La circostanza che la tesi del fallimento, avanzata dalla redazione, non fosse supportata da sufficienti prove quali estratti del Registro delle esecuzioni o da una procedura fallimentare in corso, non era riconoscibile per il pubblico. Poiché non si trattava di un fatto d'attualità, la redazione di «News» avrebbe avuto sufficiente tempo per accertare in modo adeguato la fattispecie in questione. Il servizio ha violato pertanto il principio dell'oggettività dell'articolo 4 capoverso 2 LRTV. L'AIIR ha accolto il ricorso con 8 voti contro 1.

7.2 Decisione b. 668 del 3 maggio 2013 concernente

Radio DRS 3

servizio sulla finale dell'Eurovision Song Contest

In fatto: Il 15 dicembre 2012, nel quadro di uno show televisivo, è stato scelto, tramite il televoto, il rappresentante della Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) 2013. In gara vi erano nove titoli. Il giorno prima, Radio DRS 3 (oggi Radio SRF 3) ha mandato in onda un servizio sulla finale svizzera. In primo piano vi erano le raccomandazioni di voto della redazione musicale che, nella prima parte, ha consigliato di votare tre titoli. Nella seconda, ha sconsigliato altri tre titoli. Nel ricorso interposto contro il servizio è stato fatto valere che queste raccomandazioni della redazione musicale hanno influenzato la selezione in modo inammissibile.

Considerandi: I servizi radiotelevisivi concernenti imminenti elezioni o votazioni popolari devono adempiere requisiti più severi. La parità di chance dei diversi schieramenti deve essere garantita attraverso una copertura mediatica equilibrata. Questo dovere di diligenza accresciuta vale tuttavia soltanto per le trasmissioni che concernano decisioni politiche. Non è applicabile a un servizio sulla designazione del rappresentante svizzero all'ESC. In questo caso, l'elezione riguarda infatti esclusivamente la partecipazione a un rinomato concorso canoro che non ha implicazioni di più ampia portata per la popolazione.

Nel servizio contestato, la redazione musicale in questione ha spiegato in modo oggettivo le ragioni delle tre valutazioni positive e delle tre negative. Scopo delle sue raccomandazioni era fornire un contributo affinché la canzone vincitrice del concorso svizzero potesse tener testa agli altri contributi in gara per il titolo ESC. Vista la rappresentazione trasparente del servizio, per i radioascoltatori era chiaramente riconoscibile che le raccomandazioni rispecchiavano l'opinione della redazione musicale di DRS 3 (art. 4 cpv. 2 secondo periodo LRTV). Il pubblico era in grado di distinguere tra fatti e opinioni. I fatti principali concernenti la finale svizzera sono

inoltre stati riportati correttamente. Pertanto, nell'ottica del principio dell'oggettività, i radioascoltatori si sono potuti formare liberamente una propria opinione sul servizio contestato. Poiché la raccomandazione negativa delle tre canzoni non è avvenuta in modo umiliante o discriminatorio, l'articolo 4 capoverso 1 LRTV non è stato violato. Le raccomandazioni contestate sono pertanto conseguenza dell'autonomia dei programmi dell'emittente. Con 8 voti contro 1, per i motivi citati, l'AIRR ha respinto il ricorso.

7.3 Decisione b. 660 del 3 maggio 2013 concernente

Telebasel, trasmissione «Report» del 18 aprile 2012

«Inquisizione contro i musulmani – Perché le multe per il rifiuto di partecipazione alle lezioni in piscina sono contrarie agli intenti per l'integrazione»

In fatto: Nell'ambito della trasmissione settimanale «Report», l'emittente televisiva regionale concessionaria Telebasel ha mandato in onda un servizio, della durata di circa 25 minuti, intitolato «Inquisizione contro i musulmani – Perché le multe per il rifiuto di partecipare alle lezioni in piscina sono contrarie agli intenti per l'integrazione». La trasmissione si è occupata con spirito critico della prassi delle multe adottata nei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna in caso di rifiuto di partecipare, per motivi religiosi, alle lezioni di nuoto obbligatorie. Nel ricorso è stata contestata, in particolare, la rappresentazione manipolatoria della prassi delle multe legata alle lezioni di nuoto.

Considerandi: Il taglio della trasmissione contestata rifletteva principalmente lo spirito del giornalismo d'inchiesta. Telebasel ha ripreso il punto di vista di una famiglia musulmana ortodossa riguardo alla problematica delle multe per la mancata frequenza alle lezioni in piscina. Il punto di vista dei dipartimenti dell'educazione, rappresentati da membri di una direzione scolastica, è stato invece messo in discussione. Questo approccio tipico del giornalismo d'inchiesta e il relativo carattere in parte tendenzioso erano chiaramente riconoscibili al pubblico. Vista la copertura mediatica a livello regionale, il pubblico disponeva già di conoscenze preliminari sul tema.

I fatti principali riguardanti gli aspetti essenzialmente politici delle multe inflitte a musulmani ortodossi per essersi rifiutati di partecipare alle lezioni di nuoto e, di conseguenza, anche gli intenti d'integrazione al tempo stesso perseguiti, sono stati comunicati correttamente. Il punto di vista di entrambi i dipartimenti dell'educazione è stato presentato in modo adeguato. Le carenze rilevate, quali in particolare la rappresentazione molto estrema e poco differenziata delle posizioni contrastanti, cioè quelle dei dipartimenti dell'educazione, da un lato, e delle famiglie

musulmane, dall'altro, non hanno compromesso la formazione dell'opinione del pubblico nell'ottica del diritto radiotelevisivo. Pertanto, dal punto di vista del principio dell'oggettività di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV riguardano soltanto punti marginali. La libertà dei media e dunque l'autonomia in materia di programmi consentono anche alle emittenti di mettere in dubbio, in modo sostanziale e deciso, una prassi legittima delle autorità. Per i motivi citati, con 6 voti contro 3, l'AIRR ha respinto il ricorso.

8 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel 2013, la II sezione di diritto pubblico del Tribunale federale ha esaminato diversi ricorsi di diritto pubblico formati contro decisioni dell'AIRR. La sintesi seguente contiene argomentazioni salienti del Tribunale federale relative a ricorsi con esame del merito.

8.1 Sentenza 2C_1246/2012 del 12 aprile 2013

Il 30 agosto 2012, l'AIRR aveva approvato un ricorso contro uno speciale sul Botox andato in onda nell'ambito della trasmissione sulla salute «Puls» di Fernsehen SRF. Ai fini dell'accertamento della violazione del principio dell'oggettività è stato determinante il mancato riferimento all'atroce sperimentazione sugli animali connessa alla produzione del Botox.

Il ricorso della SSR contro la decisione dell'AIRR è stato respinto dal Tribunale federale. Esso ha affermato che la prassi attuale comporta un aumento della sperimentazione animale a causa del più intenso utilizzo di Botox. Secondo i giudici, questa informazione sarebbe stata tale da influire sull'atteggiamento di possibili «clienti» nei confronti del Botox, cioè di far rinunciare a un intervento estetico per motivi legati alla protezione degli animali. Un magazin con funzione di servizio pubblico e consulenza deve, secondo il Tribunale federale, tematizzare questo aspetto durante uno speciale. «Soltanto menzionando in modo adeguato la sofferenza degli animali, necessariamente collegata alla produzione del Botox, il pubblico sarebbe stato in grado di formarsi una propria completa opinione su tutti gli aspetti dell'impiego in ambito cosmetico.»

Secondo la sentenza del Tribunale federale, la libertà di scelta del tema sostenuta dalla SSR è «garantita dall'autonomia in materia di programmi soltanto se i requisiti minimi giuridici legati al contenuto dei programmi sono adempiuti». Se, in violazione del principio della completezza giornalistica, non viene trattato un sotto-tema importante per la formazione dell'opinione, il servizio non può essere considerato conforme al diritto in materia radiotelevisiva (art. 4 cpv. 2 LRTV)». L'informazione complementare sulla problematica della sperimentazione animale in relazione al Botox, che la redazione di «Puls» ha pubblicato sul sito Internet, non è sufficiente stando al Tribunale federale. Infatti, la trasmissione deve soddisfare autonomamente i requisiti relativi al principio dell'oggettività, il che va oltre la semplice menzione di un rimando generale al sito Internet nei titoli di coda.

8.2 Sentenza 2C_402/2013 del 20 agosto 2013

L'AIRR non era entrata nel merito di un ricorso contro un servizio della trasmissione

televisiva «Mise au point» di Radio Télévision Suisse (RTS). Analogamente all'organo di mediazione era arrivata alla conclusione che il reclamo era stato presentato tardivamente. La persona ricorrente, rappresentata da un avvocato, aveva fatto valere di aver inoltrato alla RTS uno scritto entro il termine di 20 giorni previsti per i reclami all'organo di mediazione. Secondo la medesima, esso costituiva, dal punto di vista del contenuto, un reclamo e avrebbe pertanto dovuto essere inoltrato all'organo di mediazione competente.

Il ricorso contro la decisione dell'AIRR è stato respinto dal Tribunale federale. Esso ha rilevato che lo scritto alla RTS non conteneva riferimenti alle disposizioni di legge e che esigeva principalmente una «rettifica». Secondo i giudici, non è arbitrario che l'AIRR abbia dedotto che si sia trattato piuttosto di una domanda di diritto civile a una replica che non di una contestazione sotto il profilo del diritto in materia di programmi. L'istanza inferiore ha anche giustamente considerato che lo scritto in questione era stato redatto da un avvocato incaricato. A un simile scritto possono essere poste esigenze procedurali più severe che a uno scritto di un profano. In particolare si può presupporre che un avvocato che pratica la professione sia a conoscenza del diritto in materia e delle procedure. Nel caso concreto, oltre a una lettera con la richiesta di rettifica alla RTS, avrebbe dovuto indirizzare necessariamente anche un reclamo, entro i termini previsti, contro il contenuto del servizio. Per il Tribunale federale, la valutazione dell'AIRR non rappresenta un eccesso di formalismo.

8.3 Sentenza 2C_182/2013 del 25 settembre 2013

L'8 settembre 2011, la RSI: La 1 ha diffuso nell'ambito della trasmissione «Falò» un servizio intitolato «La multinazionale delle vittime» della durata di circa 55 minuti. In esso è stato affrontato il tema della lavorazione dell'amianto e delle conseguenze per i lavoratori nelle fabbriche in Italia, alla luce del processo di prima istanza a Torino, ancora in corso al momento della diffusione del servizio, che ha visto imputati i rappresentanti degli stabilimenti Eternit. Nel ricorso interposto contro la trasmissione è stato fatto valere il carattere manipolatorio del servizio, oltre che la presentazione esclusiva del punto di vista delle vittime dell'amianto.

Il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione dell'AIRR, vale a dire che la trasmissione non ha violato il principio dell'oggettività. L'approccio tipico del giornalismo d'inchiesta, che riproduce essenzialmente il punto di vista delle vittime, era riconoscibile per il pubblico. La contestata unilateralità deriva specialmente anche dal fatto che il responsabile del gruppo di proprietari svizzero si era rifiutato di prendere posizione in merito alle accuse. La redazione di «Falò» ha però cercato di presentare adeguatamente questo punto di vista in altro modo, tramite immagini di

archivio e la testimonianza del fratello. Secondo il Tribunale federale, i commenti personali erano chiaramente riconoscibili come tali (art. 4 cpv. 2 secondo periodo LRTV). Inoltre, il presentatore ha fatto riferimento alla fase del processo penale in corso a Torino al momento della diffusione del servizio. La presunzione d'innocenza è stata debitamente rispettata. Anche l'allestimento non verbale del reportage non ha avuto un effetto manipolativo sui telespettatori. Sulla base dei fatti e delle opinioni presentate, il Tribunale federale ritiene che essi abbiano potuto formarsi una propria opinione sui temi trattati.

8.4 Sentenza 2C_321/2013 dell'11 ottobre 2013

Tema della trasmissione di discussione «Arena» di Fernsehen SRF del 27 aprile 2012 era l'iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato». Contro la trasmissione è stato interposto un ricorso che l'AIRR ha accolto con decisione del 19 ottobre 2012. L'Autorità ha stabilito che l'ottica adottata dalla trasmissione era eccessivamente ristretta e che importanti aspetti dell'iniziativa, che come il lavoro non pagato riguardano soprattutto le donne, sono stati omessi o tematizzati solo marginalmente. Pertanto, l'AIRR ha accertato una violazione del principio dell'oggettività secondo l'articolo 4 capoverso 2 LRTV.

Nella sua sentenza, il Tribunale federale ha sottolineato che i requisiti relativi al principio dell'oggettività per servizi informativi aventi contenuto puramente redazionale (cfr. consid. 7.1) non possono essere automaticamente trasferiti a trasmissioni di discussione quali «Arena». «La redazione non può e non deve imporre ai partecipanti della discussione cosa devono dire. Piuttosto, sono gli stessi partecipanti alla discussione che, con i loro contributi che riflettono i loro punti di vista, definiscono le priorità. Con la scelta dei temi e le domande poste, la redazione può influire sull'andamento della trasmissione, ma può e deve lasciare anche spazio allo sviluppo spontaneo della discussione».

Il Tribunale federale ha stabilito che le esigenze proprie delle donne sono state prese in considerazione nella trasmissione e che i partecipanti alla discussione hanno avuto la possibilità di esprimersi al riguardo. Una carenza consiste tutt'al più nel non aver trattato a fondo questi aspetti. Ciò vale però anche per altri aspetti. All'interno di una trasmissione di discussione controversa sul piano politico non è possibile, secondo i giudici, «trattare tutti gli aspetti rilevanti anche solo lontanamente in modo approfondito». Se si applicasse un simile parametro, trasmissioni come «Arena» non potrebbero più essere realizzate. La trasmissione non ha taciuto in modo manipolatorio aspetti cruciali dell'iniziativa. Per questi motivi, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha accertato che la trasmissione non ha violato il principio dell'oggettività.

8.5 Sentenza 2C_1032/2012 del 16 novembre 2013

Un ricorso del «Verein gegen Tierfabriken VgT» (VgT; Associazione contro le fabbriche di animali in Svizzera), presentato a seguito di un rifiuto di Fernsehen SRF di diffondere uno spot pubblicitario, è stato respinto dall'AIRR con decisione del 22 giugno 2013. L'Autorità non ritiene che la negata diffusione sia contraria al diritto ai sensi della LRTV. La conseguente restrizione della libertà d'espressione deve essere relativizzata perché Fernsehen SRF ha mandato in onda uno spot del VgT praticamente identico. Il rifiuto è avvenuto in conformità al diritto, non essendo stato discriminatorio ed essendo dovuto a interessi legittimi (tutela della buona reputazione). Il breve spot contestato per il sito Internet del VgT conteneva la dichiarazione «Was das Schweizer Fernsehen totschweigt» («ciò che Schweizer Fernsehen tace completamente»).

Il Tribunale federale ha stabilito che la semplice supposizione che la pubblicità contestata possa essere pregiudizievole per la reputazione della SSR non costituisce un interesse sufficiente per negare la messa in onda. In quanto concessionaria privilegiata, la SSR non è libera nel settore pubblicitario come le emittenti private. Contrariamente a quanto avviene per la parte redazionale del programma, non si può richiamare illimitatamente all'autonomia in materia di programmi (art. 6 LRTV). Per quanto riguarda il settore pubblicitario, attività secondaria gestita secondo regole di diritto privato per finanziare i propri programmi, la SSR è vincolata ai principi fondamentali conformemente all'articolo 35 cpv. 2 Cost.

Poiché lo spot pubblicitario contestato rientra nella sfera protetta della libertà d'espressione (art. 16 cpv. Cost.) la SSR ne avrebbe potuto rifiutare la diffusione solo «se ci fosse stata una base giuridica al riguardo, se l'azione fosse stata nell'interesse pubblico e se la misura avesse potuto essere considerata proporzionata». Secondo il Tribunale federale, un'ingerenza nella libertà d'espressione sarebbe stata in particolare ammissibile «se la pubblicità non rispetta la dignità, appare discriminatoria, contribuisce all'odio razziale, lede la morale pubblica oppure esalta o banalizza la violenza. (...) Inoltre, sono pubblicità inammissibili quelle che non soddisfano le prescrizioni dell'articolo 9 segg. LRTV e, in particolare, offendono le convinzioni religiose o politiche, sono fallaci o sleali, inducono a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale.» Considerato che lo spot non rientra in nessuna di queste categorie, che alcuna disposizione relativa alla concorrenza sleale o al diritto della personalità è stata fatta valere e che erano disponibili sufficienti capacità pubblicitarie, la negata messa in onda ha violato i diritti costituzionali del VgT.

9 Ambito internazionale

Dal 1996 l'AIRR fa parte della European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), organo indipendente in cui sono rappresentate autorità europee di sorveglianza in materia radiotelevisiva. L'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché il rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno lo statuto di osservatore. Lo scopo principale dell'EPRA è favorire lo scambio di opinioni e informazioni.

Nell'anno in esame si sono tenuti incontri a Cracovia (8 – 10 maggio) e a Vilnius (2 – 4 ottobre). Tra l'altro sono stati discussi aspetti rilevanti in materia di radio e televisione concernenti la comunicazione politica e la protezione dei giovani. È stata trattata anche l'eventuale necessità di regolazione in materia di media sociali. A entrambi gli incontri hanno preso parte partecipanti dell'AIRR.

L'incontro EPRA della primavera 2015 si terrà in Svizzera. L'organizzazione incombe all'Ufficio federale delle comunicazioni e all'AIRR. La responsabilità è assunta dall'UFCOM considerate le sue risorse di gran lunga maggiori, sia in termini finanziari che di personale.

10 <http://www.airr.admin.ch>

La pagina Internet rappresenta un pilastro delle attività di pubbliche relazioni dell'AIRR. Oltre ai comunicati attuali sulle attività dell'AIRR, gli utenti possono accedere alle informazioni relative alle deliberazioni pubbliche, a una banca dati contenente le decisioni dell'AIRR e, in particolare anche a informazioni utili relative alle procedure dinanzi agli organi di mediazione e all'AIRR, nonché all'autorità stessa.

Allegato I: Composizione dell'Autorità e della segreteria

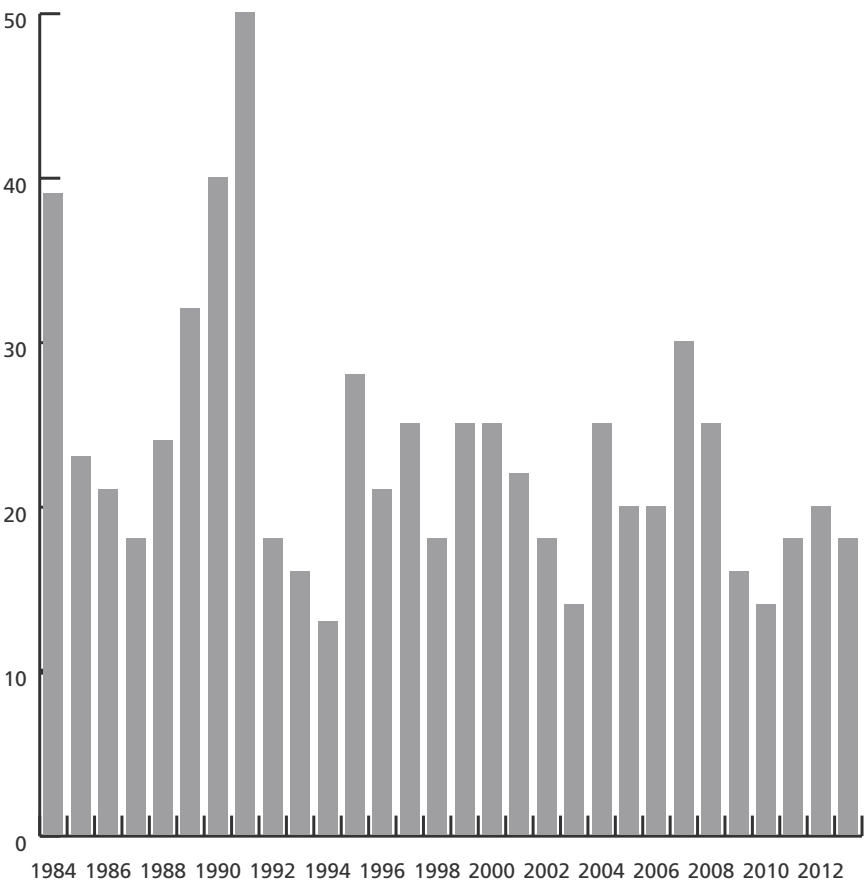
Membri dell'AIRR

	In carica dal	Scadenza del mandato
Roger Blum (prof. em., esperto in scienze dei media, Colonia)	01.01.2008 Presidente	31.12.2015
Carine Egger Scholl (Presidente dell'autorità di conciliazione per la regione Berna-Mittelland, BE)	01.01.2004 Vicepresidente	31.12.2015
Vincent Augustin (avvocato, GR)	01.10.2013	31.12.2015
Paolo Caratti (avvocato e notaio, TI)	01.01.2004	31.12.2015
Heiner Käppeli (coach in comunicazione, LU)	01.05.2002	31.12.2014
Suzanne Pasquier Rossier (redattrice, NE)	01.01.2013	31.12.2015
Alice Reichmuth Pfammatter (incaricata cantonale della protezione dei dati, FR)	01.01.2001	31.12.2013
Claudia Schoch (redattrice e avvocato, ZH)	01.02.2005	31.12.2015
Mariangela Wallimann-Bornatico (BE)	01.07.2008 dimissione: 30.09.2013	31.12.2015
Stéphane Werly (professore, GE)	01.01.2012	31.12.2015

Segreteria dell'AIRR

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (responsabile)	01.10.1997	90 %
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	40 %
Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2013



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18
Liquidati	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16
Riportati	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8

TIPO DI RECLAMO

Popolare / interesse pubblico	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14
Individuale	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4
Dipartimento															

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	13	8	5	6	4	10	7	15	6	4	5	4	3	2	2
Televisione	26	15	16	12	20	22	33	35	12	12	8	24	18	23	16

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
SSR / RTR Radio Rumantsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Diffusori stranieri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Teletext	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6									
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14
Ritiro del reclamo	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	25	25	22	18	14	25	20	20	30	25	16	14	18	20	18
Liquidati	28	26	20	18	17	20	21	22	19	21	25	13	23	20	18
Riportati	5	4	6	6	3	8	7	7	17	21	11	13	9	9	8

TIPO DI RECLAMO

Popolare / interesse pubblico	20	25	16	15	12	20	13	15	19	17	7	9	12	10	9
Individuale	5	0	6	3	2	5	7	5	10	7	9	5	6	10	9
Dipartimento									1	1	0	0	0	0	0

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	4	2	3	7	2	1	2	3	5	6	2	2	2	2	4
Televisione	21	23	19	11	12	24	18	17	25	19	14	12	16	18	14

SSR / RDRS / SRF Radio	2	2	1	4	2	0	2	3	3	5	1	2	1	2	4
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	16	12	5	7	19	11	7	16	15	11	6	10	11	10
SSR / RSR / RTS Radio	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
SSR / TSR / RTS TV	2	1	1	4	2	1	1	0	6	1	2	3	3	3	2
SSR / RSI Radio	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / RSI TV	1	1	3	0	1	3	5	2	2	1	1	0	0	1	0
SSR / RTR Radio Rumantsch	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1
Radio locali	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0
Altre televisioni private	3	5	3	2	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0
Diffusori stranieri	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletext	2	0	0	0	0	0	0	1							

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	0	0	0							
Lettera conciliatoria															
Decisioni d'irricevibilità	4	4	5	1	3	3	3	8	4	6	5	2	3	3	2
Decisioni nel merito	22	22	15	17	12	16	18	14	14	15	20	11	19	16	15
Ritiro del reclamo	2		0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	14	19	14	10	11	12	11	10	9	11	16	8	13	12	13
Violazione della legge	8	3	1	7	1	4	7	4	5	4	4	3	6	4	2

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Casella postale 8547

3001 Berna

Tel. ++41 (0)31 322 55 38

Fax ++41 (0)31 322 55 58

www.airr.admin.ch

info@ubi.admin.ch